



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e
COOPERAZIONE
area attività PRODUTTIVE

Servizio commercio e vigilanza
sulle cooperative

commercio@regione.fvg.it
produttive@certregione.fvg.it
tel. + 39 040 377 2405
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Rif. ad ns PROTUR/GEN n. 19315
del 26/06/2018

Egr.
e, p.c.

Trieste, prot. 0019795/P dd. 02/07/2018

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 29/2005 – subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lavori di adeguamento dei locali.**

In riferimento alla richiesta di precisazioni di cui all'oggetto, e ribadito una volta di più che qualsivoglia valutazione e accertamento di ordine istruttorio è esclusiva competenza del Comune, si illustra il quadro normativo vigente nel settore delle attività commerciali (eventuali quesiti specifici in materia edilizia, urbanistica, impatto acustico, ecc. vanno inoltrati alle competenti Direzioni Centrali).

L'articolo 70, comma 5, della legge regionale 29/2005 recita <<L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.

Il tenore letterale della disposizione <<non esclude affatto dalla compatibilità urbanistico – edilizia (nonché dalle altre "compatibilità" prescritte) la fattispecie del subingresso , ma anzi la ricomprende chiaramente. Infatti l'uso del verbo "esercitare" denota e presuppone una continuità che implica la "permanenza" del requisito richiesto che deve pertanto sempre essere presente durante tutto lo svolgimento dell'attività a qualunque titolo (originario o derivato) essa venga esercitata (...)>>(TAR Liguria, GE, sez. II, sentenza 1198/2010, sviluppatasi in relazione all'articolo 3, comma 7, della legge 287/91, la cui formulazione è identica alla norma regionale sopra richiamata).

<<Di talché (prosegue la sentenza), conformemente al dettato normativo e, per la specifica ipotesi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, ovvero alla verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge in caso di denuncia di inizio attività ex art. 19 Legge 241/1990, deve tener conto del legame tra l'ambito urbanistico – edilizio e quello commerciale. L'indagine sulla conformità dell'attività alla disciplina urbanistico – edilizia, quindi, rappresenta un momento istruttorio necessario perché diretto ad accertare l'esistenza di un espresso presupposto, sicché l'amministrazione non può rilasciare atti autorizzativi e, di converso, deve vietare la prosecuzione dell'attività e rimuoverne gli effetti quando detta conformità faccia difetto,

salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività stessa ed i suoi effetti entro un determinato termine >>.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 19/2009 (Codice dell'edilizia) << Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e **le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia**, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.>> rafforzandosi il precetto, sopra esplicitato, che l'attività commerciale non può trovare svolgimento in contrasto con la normativa sovra ordinata in materia edilizia, igienico sanitaria,...

Per quanto concerne specificatamente la problematica delle barriere architettoniche, si rinvia al link http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-impres/commercio-terziario/allegati/pareri/Esercizi_di_somministrazione_e_normativa_in_materia_di_barriere_architettoniche_x30.05.12x.pdf

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Paolo Delfabro –
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it